

## Allegato 3 – COMUNE DI ARESE

### Regolamento per l'accesso e la compartecipazione della spesa nell'ambito degli interventi e servizi rivolti alle persone anziane e alle loro famiglie

*(ai sensi della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 15/03/2016 – Approvazione del regolamento quadro d'ambito ISEE per la disciplina e le modalità degli interventi e della compartecipazione dei servizi sociali dei Comuni del Rhodense )*

#### PARTE PRIMA – Condizioni e requisiti di accesso ai servizi sociali per gli anziani

##### Art. 1 – Appropriatelyzza e strutturazione degli interventi

1. Il Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI), previsto dall'art. 14 della L. 328/00, rappresenta lo strumento attraverso il quale viene valutata l'appropriatelyzza dell'intervento e strutturata la definizione organica dell'insieme degli interventi e servizi a favore della persona; esso pertanto costituisce la risposta complessiva ed unitaria che la rete dei servizi – a livello assistenziale e riabilitativo - deve garantire alle persone con fragilità per il raggiungimento del loro progetto di vita.

2. Per la predisposizione del progetto individuale dei vari interventi di integrazione/inclusione, il Servizio Sociale comunale, in sintonia e collaborazione con l'ASST territoriale, e secondo la volontà della persona beneficiaria, della sua famiglia o di chi la rappresenta, considera ed analizza tutte le variabili, oggettive e soggettive, che ruotano attorno alla persona con fragilità e, nello specifico:

- la situazione sanitaria personale;
- la situazione economico/culturale/sociale/lavorativa della persona con fragilità in rapporto anche al proprio contesto familiare e sociale;
- la situazione relazionale/affettiva/familiare;
- la disponibilità personale della famiglia, amici, operatori sociali;
- gli interessi ed aspirazioni personali;
- i servizi territoriali già utilizzati;
- i servizi territoriali cui poter accedere nell'immediato futuro.

3. Nell'ambito della progettazione ed attuazione del PAI, potranno essere considerate e concordate forme di utilizzo delle risorse complessive, sulla base degli interventi e dei servizi da attivare.

4. Secondo il rispetto dei principi generali previsti dalla Legge Naz. 328/200 e nello specifico gli artt. 16 e 22, la valutazione tecnico-professionale del Servizio Sociale comunale consente eventuale deroga al presente regolamento, laddove si rappresentino situazioni meritevoli di interventi emergenziali ed inderogabili (vedi art 13 del regolamento quadro d'ambito)

##### Art. 2 Priorità di accesso

1. Ogni servizio viene erogato in relazione alla domanda espressa ed alle risorse a disposizione, stabilite annualmente in fase di approvazione del Bilancio di Previsione.

2. Nel caso in cui il numero di richiedenti uno specifico servizio eccedesse la disponibilità di risorse, si procederà alla formazione di una graduatoria in base ai seguenti criteri di priorità, diversamente applicati a seconda della tipologia di prestazione agevolata erogata:

- i) situazione e composizione del nucleo familiare con particolare riferimento alla possibilità del richiedente di disporre dell'assistenza da parte di famigliari residenti nel Comune;
- ii) grado di necessità in ordine alla gravità della patologia della quale il richiedente è affetto, con particolare riferimento alle patologie invalidanti, demenza senile, ecc.;
- iii) situazione economico-patrimoniale del richiedente (ISEE).

### **Art. 3 - Partecipazione degli utenti al costo del servizio**

1. La presentazione dell'ISEE consentito dal DPCM 159/2013, in relazione alla prestazione richiesta e alla tipologia di beneficiario, è da considerarsi tra i requisiti di accesso ai servizi oggetto del presente regolamento.

2. Ai fini della definizione delle tariffe, la Giunta Comunale, nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, determina annualmente la struttura di contribuzione alla spesa da parte degli utenti, sulla base dell'ISEE, prevedendo quanto segue:

- a) il budget di spesa, rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del bilancio comunale;
- b) la contribuzione minima e massima a carico dell'utente
- c) la struttura di contribuzione secondo le seguenti modalità:
  - i) per fasce differenziate delle quote di compartecipazione (scaglioni/soglie ISEE),
  - ii) secondo il metodo della progressione lineare (personalizzazione della tariffa),
  - iii) in base ad un sistema misto che comprenda in maniera modulare i sistemi ai punti i) e ii).

PARTE SECONDA – Caratteristiche tecniche dei servizi sociali per gli anziani
--

### **Art. 4 – Servizio di Assistenza domiciliare**

1. Il servizio di assistenza domiciliare è finalizzato a favorire il permanere delle persone anziane, e più in generale delle persone adulte in stato di fragilità, nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la loro qualità di vita, nonché quella della famiglia d'appartenenza. L'intervento offerto è finalizzato altresì ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in residenze sanitarie – assistenziali.

2. Il servizio di assistenza domiciliare si compone di prestazioni di natura socio-assistenziale (igiene personale, accompagnamenti diversi, cura dell'ambiente di vita, etc.), erogate in integrazione con i servizi socio-sanitari sviluppati dall'ASST territoriale, nonché con le attività ed i servizi di varia natura assistenziale prodotti da altri soggetti pubblici e privati nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali.

3. Il Servizio di assistenza domiciliare è erogato tramite figure professionali qualificate.

4. La modalità, la tipologia delle prestazioni e la frequenza degli accessi al domicilio, nonché la compartecipazione alla spesa sociale sono definiti nel progetto individualizzato di assistenza, redatto dall'Assistente sociale comunale.

### **Art. 5 - Pasti al domicilio**

1. Il servizio di erogazione di pasti a domicilio è volto a garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, a prevenire e rimuovere situazione di bisogno ed ad evitare, per quanto possibile, il ricovero definitivo in strutture residenziali.

2. Sono destinatari del servizio i cittadini, residenti nel Comune, i quali si trovano nella condizione di avere necessità d'aiuto a domicilio per il soddisfacimento dei pasti giornalieri, sulla base di un criterio di priorità determinato dall'effettivo stato di bisogno della persona o del suo nucleo familiare.

3. Il Servizio viene erogato sulla base del progetto assistenziale individualizzato, di norma dal lunedì al sabato.

#### **Art. 6 - Servizio di telesoccorso**

1. Il servizio di Telesoccorso è rivolto a persone anziane o inabili o soggetti portatori di malattie invalidanti che vivono sole o in nucleo familiare, che presentano una condizione sanitaria a rischio o che necessitano di una condizione di maggiore sicurezza. Consta di una serie di servizi che hanno lo scopo di:

i) tutelare la salute degli utenti;  
ii) essere di aiuto e supporto alle persone che vivono sole;  
iii) permettere la permanenza presso la propria abitazione, senza rivolgersi a strutture residenziali

2. L'utente viene dotato di una unità domiciliare collegata al telefono di casa ed un telecomando da portare sempre con sé. In caso di bisogno l'utente aziona il telecomando e l'unità domiciliare compone automaticamente il numero della Centrale d'Ascolto con la richiesta di aiuto.

3. Possono accedere al servizio di Telesoccorso gli anziani soli o inseriti in nucleo familiare, nonché gli adulti disabili o con particolari patologie, residenti nel Comune, e precisamente:

i) anziani soli o in coppia senza appoggio familiare in condizione di non autosufficienza totale o parziale o in condizione di autosufficienza, ma con problematiche di tipo affettivo – relazionale;

ii) anziani non autosufficienti che, pur inseriti in un nucleo familiare, rimangono soli in diversi momenti della giornata;

iii) adulti disabili o affetti da particolari patologie.

#### **Art. 7 - Trasporto sociale**

1. Trattasi di interventi di trasporto sociale volti a garantire la mobilità delle persone con fragilità specifiche e limitanti l'autonomia negli spostamenti, attivati in via sussidiaria e alternativa ai mezzi di trasporto pubblico.

2. Stante l'obiettivo di mantenere il legame del cittadino con la propria comunità e nello stesso tempo favorirne la partecipazione attiva, il trasporto sociale è da intendersi di natura socio-assistenziale, a supporto del singolo e della famiglia, senza comunque sostituirsi ad essa.

3. Il trasporto sociale è utile a facilitare:

a) l'accesso alle strutture sanitarie;

b) l'accesso ai servizi di terapia, rieducazione e riabilitazione del territorio

d) l'accesso a uffici e servizi pubblici e di pubblica utilità

e) l'accesso a luoghi di iniziative e manifestazioni valide all'integrazione e socializzazione

#### **Art. 8 - Contributi integrativi a supporto di interventi residenziali di lunga degenza per persone anziane**

1. I servizi residenziali sono rivolti a persone anziane con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio.

2. Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone anziane, quale risposta possibile, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, supporta il ricovero in strutture residenziali di lunga degenza (Residenze Sanitarie Assistenziali).

3. L'Assistente Sociale del Comune verifica preventivamente l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi di rete, con particolare riferimento ai servizi di Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata, Centri Diurni, ecc.

#### **Art. 8.1 - Caratteristiche dell'intervento**

1. L'intervento del Comune si concretizza nelle seguenti azioni:
  - a) indirizzare i richiedenti verso le strutture residenziali più idonee e fornire indicazioni circa i requisiti e le modalità di accesso;
  - b) contribuire con interventi economici ad integrazione della retta di ospitalità, sulla base dei criteri individuati dal D.P.C.M. 159/2013.

#### **Art. 8.2 – Requisiti per l'accesso al contributo integrativo**

1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti i cittadini dalla Costituzione e dalla normativa in materia, il contributo integrativo della quota socio-assistenziale della retta a carico dei Comuni è assunta, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nei confronti delle persone che:

- a) hanno richiesto il contributo integrativo prima dell'inserimento nella struttura, come stabilito all'art.6, comma 4 della L. 328/2000;
- b) non risultano in grado di provvedere alla sua copertura totale o parziale.

2. L'integrazione della retta è versata alla persona richiedente il contributo ovvero direttamente alla struttura residenziale in deduzione della quota alberghiera a carico dell'assistito, a seguito di delega della persona richiedente l'integrazione,

#### **Art. 8.3 - Misura della integrazione della retta alberghiera**

1. La misura massima dell'intervento economico integrativo concesso dal Comune è determinata sulla base della differenza tra la retta e la quota di compartecipazione complessivamente sostenibile dal cittadino/utente.

2. In presenza di eventuali beni mobili o immobili, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per l'alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato della alienazione rimane vincolato al pagamento della retta.

3. In presenza di beni immobili non adibiti ad abitazione dell'eventuale coniuge, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la locazione degli immobili medesimi ovvero per un utilizzo a fini sociali, fermo restando che il ricavato della locazione ovvero del fitto figurativo rimane vincolato al pagamento della retta.

4. In assenza di accordi, come previsto ai punti 2 e 3 del presente articolo, la contribuzione comunale deve intendersi quale anticipazione di quanto dovuto dal cittadino beneficiario, con conseguente titolo, da parte del Comune, di rivalersi sulla futura eredità.

#### **Art. 9 - Regolamentazione di altri servizi e tipologie di utenza**

1. Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.

2. I Servizi regolamentati nel presente documento possono essere estesi anche ad altra tipologia di utenza adulta, in situazioni di particolare fragilità e/o invalidità.

#### **Art. 10 – Abrogazioni**

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.